X

COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: **RINVIO ALL'ESERCIZIO 2020 DELL'ADOZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS N. 11872011 E S.M.I.**

L'anno 2020 addì 29 del mese di giugno alle ore 21.15, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in videoconferenza secondo le modalità di cui al decreto sindacale n.3/2020.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	Silvio CORBELLINI	x		8°	Giuseppe SCOTTI		x
2°	Filippo FRANCIAMORE	x		9°	Elena BOCCHIOLA	x	
3°	Stefania VALENTINI	x		10°	Paola TESTA		x
4°	Virginio CLERICI	x		11°	Giuseppe SAVOIA	x	
5°	Patrizia MARTINEGHI	x		12°	Gianluigi POMA	x	
6°	Angela SCHIAVINI	x		13°	Jacopo MUTTI	x	
7°	Massimo PAGANI	x		14°			

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: **Rinvio all'esercizio 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Responsabile dell'area economica- finanziaria;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Visti l'art 227 , commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) che recitano:
"1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
...
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato."

Visto altresì l'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , il cui comma 2 è stato modificato dall'art. 15-quater del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, che recita:
1 Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di VILLANTERO rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato altresì che il Comune di VILLANTERIO non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del TUEL al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Mutti, Poma, Savoia) espressi nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , così come modificato dall'art. 15-quater del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 , di rinviare al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
2. di dare atto che al rendiconto della gestione 2019 sarà allegata una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, *da emanare entro il 31 ottobre 2019*, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
3. di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2020 da approvarsi entro il 30 aprile 2021;
4. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di Revisione economico-finanziario dell'Ente.

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Deliberazione di C.C. N. 17 del 29.6.2020

OGGETTO: **RINVIO ALL'ESERCIZIO 2020 DELL'ADOZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS N. 11872011 E S.M.I.**

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000

Villanterio, li 19.6.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

f.to Rag. Enrica Quattrini

E00641/70

Il Presidente

f.to Silvio Corbellini

Il Consigliere Anziano

f.to Filippo Franciamore

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

N. Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal 20 LUG. 2020 al - 4 AGO 2020

Li 20 LUG. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

PER COPIA CONFORME

Villanterio, li 20 LUG. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr Giuseppe Ferrara

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed

[ ] è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Il Segretario Comunale